

## **INFORMAZIONI su MATRIMONIO CONCORDATARIO (con rito religioso in ITALIA)**

Diversamente dai matrimoni da celebrarsi in Germania davanti alla locale Autorità di stato civile, quelli da celebrarsi in Italia, anche con rito religioso, necessitano delle **pubblicazioni** (soggette a tassa consolare – vedasi Tabella dei diritti consolari) che devono restare affisse all'Albo Consolare per almeno 8 giorni consecutivi, al termine dei quali il Consolato potrà rilasciare il certificato di eseguite pubblicazioni (ad uso dell'Autorità religiosa celebrante e del Comune italiano di riferimento).

Le pubblicazioni devono essere richieste sia dai nubendi (futuri sposi) sia dal parroco che celebrerà il matrimonio.

A tal fine, entrambi i nubendi, devono **presentarsi PERSONALMENTE** in Consolato, durante gli orari di apertura al pubblico, per sottoscrivere la richiesta di pubblicazioni e presentare i prescritti **documenti in originale più una fotocopia**.

E' necessario **prenotare col dovuto anticipo un appuntamento on-line** utilizzando il sistema "prenota online" disponibile sul sito internet del Consolato Generale **www.consstoccarda.esteri.it**

Con la prenotazione si può accedere direttamente presso l'Ufficio Demografico-Stato Civile (sportello DEMO 2) rimanendo in attesa di essere convocati.

L'utente può, eventualmente, richiedere la prenotazione anche in Consolato, presso l'Ufficio Accoglienza, per la prima data utile che sarà resa disponibile dal sistema.

Prima di prenotare l'appuntamento, assicurarsi di essere in possesso di tutta la necessaria documentazione **in originale più una fotocopia** di seguito elencata. In casi dubbi contattare preventivamente – preferibilmente via email- l'Ufficio Demografico-Stato Civile:

### **A ) uno degli sposi o entrambi sono cittadini ITALIANI RESIDENTI in GERMANIA**

Per la richiesta delle **pubblicazioni** (soggetto a tassa consolare, vedasi relativa tabella dei diritti consolari) la documentazione da presentare è la seguente:

- **RICHIESTA di pubblicazioni diretta al Consolato da parte del sacerdote che celebrerà il matrimonio concordatario;**
- **AUFENTHALTSBESCHEINIGUNG** (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza e residenza) rilasciato dal Comune tedesco;
- **valido DOCUMENTO DI IDENTITA'** (passaporto o carta di identità);

**Inoltre:**

- **se divorziati:** Il Consolato dovrà verificare l'avvenuta trascrizione della sentenza di divorzio presso il Comune italiano. Si raccomanda al riguardo di esibire la relativa sentenza di divorzio passata in giudicato;
- **se vedovi:** Il Consolato dovrà verificare lo stato civile presso il Comune italiano;
- **se minorenni:** esibire l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni italiano competente ai sensi dell'art.84 del Codice Civile come mod. da art 4 Legge 19.05.1975, n. 151;

## **B) UNO DEGLI SPOSI è cittadino STRANIERO**

- **AUFENTHALTSBESCHEINIGUNG** (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) se cittadino tedesco, o certificato similare se di altra nazionalità;

- **CERTIFICATO DI NASCITA** rilasciato dal Paese di nascita;

- **CERTIFICATO DI CAPACITA' MATRIMONIALE** rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (nulla osta al matrimonio).

- valido **DOCUMENTO DI IDENTITA'** (passaporto - carta d'identità solo se cittadini UE)

### **Inoltre:**

a) **se divorziati**: atto di matrimonio su modello internazionale ( ove previsto ) con annotazione del divorzio, rilasciato dalle Autorità del Paese di origine. Si raccomanda al riguardo di esibire la relativa sentenza di divorzio passata in giudicato;

b) **se vedovi**: certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto, entrambi su modello internazionale ( ove previsto );

c) **se minori di anni 18**: autorizzazione del competente Tribunale per i Minorenni .

### **NOTA BENE :**

- i predetti certificati, se riferiti a cittadini tedeschi o di altri Paesi dell'Unione Europea sono di norma rilasciati su modello internazionale ( plurilingue, compresa la dizione in lingua italiana ) .

**Per i cittadini extra-europei detti documenti devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana, asseverata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel Paese di emissione.**

Tutti i certificati di cui al paragrafo B) devono inoltre essere **legalizzati** nelle forme previste (legalizzazione consolare o, se il Paese emittente aderisce a specifica Convenzione Internazionale, per Apostille). Salvo che, in base ad accordi internazionali, non siano esenti da legalizzazione.

Per informazioni, **rivolgersi alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel Paese emittente il documento.**

- **ATTENZIONE: i certificati, in originale, dovranno recare data di rilascio non anteriore a 6 mesi !**

- **Data la complessità della materia e la varietà dei casi che si possono presentare, in particolare per i Paesi extra europei, le informazioni documentali qui riportate sono necessariamente indicative. L'Ufficio si riserva pertanto di richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriore documentazione atta a comprovare fatti e stati personali dichiarati dagli interessati.**